



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

N. 3 Reg.

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2022

L'anno **2022** il giorno **06** del mese di **Aprile** alle ore 21:00, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione **ordinaria** Seduta **Pubblica** di 1[^] convocazione.

Risultano:

PERUSIN Raffaella	Sindaco	Presente
PIAN Alessandro	Consigliere	Presente
PERESSINI Paola	Consigliere	Assente
VARIN Francesca	Consigliere	Presente
ZORZINI Stefano	Consigliere	Presente
SUERZ Luca	Consigliere	Presente
GALLAS Denis	Consigliere	Presente
BURINI Riccardo	Consigliere	Presente
VEZIL Loris	Consigliere	Presente

Presenti: 8 - Assenti: 1

Assiste il Segretario sig. LENARDI Francesco

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra PERUSIN Raffaella nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumentarla fino allo 0,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mentre a decorrere al 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 nonché per le aree edificabili allo 0,86 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 1, comma 755, della Legge 160/2019, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle*

finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

VISTO altresì il comma 744 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge ;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il Bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.07.2020, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.05.2021 con la quale sono state confermate le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato sulla GU. del 30.12.2021, col quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio previsionale 2022-2024, al 31.03.2022;

Visto inoltre l'art.3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n.228 del 30.12.2021, coordinato con la legge di conversione 25.02.2022, n.15 con cui si è ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio previsionale 2022-2024, al 31.05.2022;

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2022.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile a norma degli artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE

Di approvare, confermando le aliquote 2021, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: aliquota pari al **6‰ con detrazione di 200 euro** ai sensi del comma 749 art. 1 della L. n. 160/2019;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**: aliquota pari al **1‰**;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti IMU** a decorrere dal 01.01.2022;
- **altre tipologie di immobili** compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D con esclusione di quelli rurali ad uso strumentale: **10‰**;
- **terreni agricoli**: aliquota pari al **8‰**;
- **aree fabbricabili**: aliquota pari al **10‰**.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

Di disporre la pubblicazione delle aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine del 28 ottobre; ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Di demandare a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiopris Viscone, 04/04/2022

IL PROPONENTE
In assenza del T.P.O. dell'Area Economico-Finanziaria
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lenardi

Atto redatto da:
IURI Elena – istruttore amministrativo
Area Economico-Finanziaria

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs. vo 267/2000, si rendono i seguenti pareri:

Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to In assenza del T.P.O. dell'Area Economico-Finanziaria
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Lenardi



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

Area Economico-Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Conferma aliquote IMU per l'anno 2022*

N. del. 2022/1

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

li 04 aprile 2022

Il Responsabile
f.to FRANCESCO LENARDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che illustra brevemente la proposta in esame, precisando che non ci sono modifiche, ma vengono confermate le aliquote che restano pertanto invariate. Dà quindi lettura delle singole aliquote riferite alle categorie catastali, fabbricati rurali e restanti.

Con voti unanimi espressi dai n. 8 componenti il Consiglio Comunale presenti;

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata.

Successivamente con voti unanimi espressi dai n. 8 componenti il Consiglio Comunale presenti il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

Provincia di Udine

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PERUSIN Raffaella

Il Segretario
F.to LENARDI Francesco

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 07/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Massimiliano TREVISANI

Certificato di pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2022 al 22/04/2022 e che contro essa non sono stati presentati reclami o denunce.

Lì 23/04/2022

Il Responsabile

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì 07/04/2022

Il Responsabile